



Repertorio n. 288 del 12.4.2012

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A FATTURA
AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C. E SS**

L'anno 2012, il giorno 12 del mese di Aprile, presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in triplice originale, tra

- o La dott.ssa MATILDE MENICOZZI, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare il giorno 11 agosto 1952, CF MNC MLD 52M51 E207P, domiciliata presso la sede della Provincia
- o La dott.ssa TOMASSINI LARA, nata a S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 11/02/77 e residente in ASCOLI PICENO, VIA SALERNO 5 , C.F. TMSLRA77B51H769H, P. IVA 01907490443, la quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominata, per brevità, "prestatore d'opera";

Premesso che:

- il presente contratto trae causa dalla determinazione dirigenziale n. 143/2012 di affidamento dell'incarico, con approvazione del relativo schema di contratto, la quale forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se al medesimo materialmente non allegata, documenti tutti che il prestatore d'opera dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna;
- le motivazioni che determinano la stipula del presente contratto sono dettagliatamente rinvenibili nella determinazione n. 62/2011 e nel contenuto dell'Avviso pubblico di selezione ivi allegato e che qui si intendono integralmente richiamate;
- al riguardo occorre evidenziare che il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno necessita di figure altamente specializzate per

quanto concerne l'espletamento delle attività di orientamento e supporto agli operatori del CIOF nella redazione del bilancio di competenze per i lavoratori espulsi dal processo produttivo beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;

- con nota acquisita al Protocollo n. 60739 del 31.1.2012, la Regione Marche - Autorità di Gestione del POR FSE, raccomanda l'adozione di misure atte a rendere tempestiva l'attuazione delle politiche attive ed evidenzia altresì, in maniera dettagliata, i termini perentori entro i quali devono essere erogati i servizi ai lavoratori;
- le domande di autorizzazione di CIGS e mobilità in deroga pervenute dal 2009 ad oggi, con conseguente presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego della Provincia, sono circa 2.500 e che, nel solo bimestre gennaio – febbraio 2012, sono circa 600 i lavoratori che per la prima volta dovranno essere coinvolti nei percorsi di riqualificazione, con un incremento del 400% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

per quanto sopra premesso, le parti concordano nello stipulare un contratto di prestazione d'opera per attività professionale di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione e

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Dirigente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 del Codice Civile, conferisce l'incarico al prestatore d'opera, che accetta, avente ad oggetto le seguenti attività:

- orientamento individuale, finalizzato all'individuazione di un percorso lavorativo - formativo rispondente alle esigenze dell'utenza dei CIOF e compilazione dei relativi bilanci di competenze;
- attivazione di percorsi orientativi personalizzati finalizzati alla collocazione e alla riqualificazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- supporto agli operatori dei CIOF nella redazione del bilancio di competenza degli utenti presi in carico e nell'orientamento individuale e/o di gruppo atto alla soddisfazione dei bisogni specialistici dell'utenza che si rivolge ai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, e in particolare ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;

- supporto all'attività di "sostegno alla carriera" (c.d. career counselling) con particolare riferimento a soggetti espulsi dal mondo del lavoro;
- counselling a soggetti in situazione di particolare disagio;
- orientamento al lavoro per incrocio Domanda/Offerta e per corsi di formazione professionale.

Art 2 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro. Tuttavia, per la natura propria dell'oggetto dell'incarico, il prestatore d'opera, pur nella mancanza del vincolo di subordinazione, dovrà raccordarsi e coordinarsi con il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, individuando come referenti il Dirigente e le Posizioni Organizzative.

L'incarico dovrà essere svolto mediante le procedure che derivano direttamente da disposizioni della Regione Marche.

L'attività dovrà essere svolta presso i CIOF di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, qualora, fosse necessario, presso gli sportelli distaccati. Le sedi dovranno essere raggiunte con mezzo proprio del prestatore d'opera.

Il Dirigente si impegna a mettere a disposizione del prestatore d'opera i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di usare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

La prestazione di lavoro dovrà essere svolta personalmente dal prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il prestatore d'opera è tenuto a presentare mensilmente una relazione che indichi dettagliatamente le attività svolte con riferimento generale alle attività di cui all'articolo 1) Oggetto dell'incarico e con particolare riguardo al numero dei bilanci di competenza.

La relazione di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in argomento avrà la durata massima di mesi 12 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno, come da normativa vigente, per la durata di mesi 12 (dodici). Viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 18 e comma 54 della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al prestatore d'opera, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma annua lorda di € 12.000,00 onnicomprensiva.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il predetto compenso verrà erogato come indicato di seguito:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00) lordi alla scadenza di ogni mese di attività, a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista, previa presentazione controllo e approvazione della relazione di cui all'art. 3.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1), 2) e 3) del presente contratto o nel caso in cui il prestatore d'opera abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il prestatore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima.

La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal prestatore d'opera occasionale in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il prestatore d'opera si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 12 NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione
Professionale e Politiche Attive del Lavoro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificatamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Autonomia del contraente), art. 3 (Obblighi del contraente), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7(Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 11 (Controversie).

Il prestatore d'opera, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio *curriculum vitae*.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione
Professionale e Politiche Attive del Lavoro

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72

